

## PROTOCOLLO D'INTESA

### PER OCCUPAZIONI LEGGERE TEMPORANEE AD USO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI SOMMINISTRAZIONE CIBI E BEVANDE ALL'ESTERNO SU SUOLO PUBBLICO DI PIAZZE, VIE, STRADE E ALTRI SPAZI APERTI URBANI TUTELATI

tra

#### COMUNE DI MILANO

Codice fiscale/Partita IVA 01199250158 con sede in Milano Piazza della Scala, 2 - 20121  
rappresentato dal Direttore Generale Dott. Christian Malangone

e

#### SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Codice fiscale/Partita IVA 97760360152 con sede in Milano, Palazzo Litta, corso Magenta 24 -  
20123 Milano, rappresentata dal Soprintendente architetto Antonella RANALDI (di seguito  
denominata Soprintendenza ABAP-MI)

#### **Premesso che**

- ✓ il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (cd. Decreto Rilancio), ha introdotto uno specifico sistema autorizzatorio semplificato per il rilascio di concessioni di suolo pubblico temporanee per la posa di tavolini, ombrelloni, pedane ed analoghe strutture di carattere temporaneo, prontamente rimovibili, connesse all'esercizio dell'attività di somministrazione di cibi e bevande in bar, ristoranti, locali di intrattenimento e simili, nonché delle altre attività commerciali.

Quanto sopra, nell'ambito delle iniziative poste in essere nella c.d. "Fase 2" dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire l'effettiva ripartenza delle attività produttive e dei servizi della città dopo il periodo di *lock down* ed era inteso proprio ad assicurare agli esercenti delle menzionate attività la possibilità di ampliare gli spazi di posizionamento dei predetti arredi, così da garantire il rispetto delle disposizioni nazionali sul distanziamento e sugli ingressi contingentati necessari alla prevenzione della diffusione epidemiologica;

- ✓ con decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176 - recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" - è stata prevista all'art. 9ter la proroga, sino al 31 marzo 2021, del sistema di agevolazioni e semplificazioni disposto,

nel periodo 1° maggio 2020 - 31 dicembre 2020, dall'art. 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

- ✓ in attuazione delle previsioni governative e sulla scorta degli esiti positivi delle attività poste in essere dall'Amministrazione Comunale con l'adozione di specifici provvedimenti (n.13 del 14 maggio 2020, con successiva deliberazione consiliare n. 50 del 22 ottobre 2020), il Comune di Milano ha prorogato il sistema autorizzatorio semplificato e con deliberazione n. 74 del 16 dicembre 2020, il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere del Comune di Milano, introducendo precisi indirizzi relativamente agli elementi occupazionali consentiti, alla tutela dell'ambiente, della quiete pubblica e del decoro urbano ed alla definizione di uno specifico regime sanzionatorio accessorio dedicato alle occupazioni temporanee in questione.

Tutto ciò premesso, il Comune di Milano e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano (Soprintendenza ABAP-MI), di seguito denominate le Parti, concordano quanto segue:

#### **Art. 1. Semplificazione dell'autorizzazione per occupazioni "leggere"**

Considerato il protrarsi dell'emergenza epidemiologica e l'esito positivo delle attività e delle semplificazioni introdotte, in via sperimentale, le Parti convengono sulla procedura semplificata che non richiede il preliminare parere della Soprintendenza, a partire dal 31 marzo 2021 per la durata di un anno, con facoltà di rinnovo, per **occupazioni "leggere": tavolini, sedie, ombrelloni, fioriere ed altre strutture prontamente rimovibili, che prevedono l'occupazione temporanea di suolo pubblico all'esterno degli esercizi commerciali per la somministrazione di cibi e bevande in bar, ristoranti, locali di intrattenimento e simili, in ragione del carattere amovibile e non fisso delle strutture leggere e arredi.**

La semplificazione favorisce l'iter procedurale delle occupazioni "leggere"; diversamente le strutture fisse tipo *dehors* in aree tutelate e le strutture che non rientrano nella tipologia sopra detta sono soggette all'autorizzazione preliminare della Soprintendenza.

#### **Art. 2 Individuazione delle aree soggette ad autorizzazione/parere della Soprintendenza**

In applicazione all'art. 52 c. 1ter del D. Lgs. n. 42/2004 e smi *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e delle aree e spazi pubblici significativi presso di essi e/o interessati da flussi turistici sono individuate nell'Allegato 1, parte integrante del presente protocollo, le aree di cui sopra in considerazione del loro particolare pregio monumentale, in cui le occupazioni "leggere" sopra dette sono consentite

solo subordinatamente al rilascio di apposita autorizzazione/parere della Soprintendenza ABAP MI, da rilasciarsi nelle modalità di seguito precisate.

Le richieste verranno esaminate da una apposita Commissione/organismo, congiunto tra i due Enti di natura tecnica, in seno al quale i referenti del Comune di Milano e della Soprintendenza ABAP-MI valuteranno i progetti di occupazioni di suolo pubblico temporanee leggere presentati con riguardo agli ambiti urbani individuati nell'All. 1.

L'Amministrazione Comunale rilascerà l'autorizzazione, acquisito il parere della Soprintendenza espresso nella sede della Commissione, con modalità semplificate e accelerate.

### **Art. 3. Aggiornamento del Protocollo**

Le Parti potranno in qualunque momento di vigenza del presente Protocollo, laddove ne ravvisino la necessità, consensualmente aggiornarne i contenuti, mediante la congiunta sottoscrizione di specifiche previsioni aggiuntive/integrative (cd. *addendum*).

### **Articolo 4. Validità e Durata**

Il presente Protocollo d'Intesa avrà validità dalla relativa data di sottoscrizione e per la durata sperimentale di un anno, con facoltà di rinnovo per un ulteriore periodo temporale consensualmente definito dalla Parti.

### **Articolo 5. Foro Competente**

Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del presente Protocollo saranno di competenza esclusiva del Foro di Milano.

Milano,

PER IL COMUNE DI MILANO  
Il Direttore Generale  
Dott. Christian Malangone  
*Firmato digitalmente*

PER LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,  
BELLE ARTI E PAESAGGIO PER  
LA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO  
Il Soprintendente  
Arch. Antonella Ranaldi  
*Firmato digitalmente*

## ALLEGATO 1

Sono di seguito individuate le aree soggette ad autorizzazione/parere della Soprintendenza di cui all'art. 2.

Tutti i Sagrati-piazze, ovvero lo spazio prossimo alle chiese nella sua estensione sulla piazza o sul fianco.

Piazza Santa Maria delle Grazie

Piazza Sant' Alessandro

Piazza Sant' Ambrogio

San Lorenzo Maggiore e Colonne

Piazza della Scala

Piazza Duomo e piazzetta Reale

Foro Bonaparte e Piazza Castello

Arco della Pace

Piazza Cordusio

Giardini Sempione e Montanelli

L'individuazione delle aree può essere aggiornata come da art. 3.